

INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE, SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

martedì 23 settembre 2008

Ultimo aggiornamento sabato 23 maggio 2009

T.A.R. per il Veneto, Sezione I^a, sentenza n. 3013 del 23 settembre 2008. Ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al fine dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori pecuniari, deve avvenire solo nel caso di mancata prova da parte del concorrente del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara e non nel caso di mancata prova dei requisiti di ordine generale. Ritenuto in fatto e considerato in diritto che la fattispecie in esame risulta analoga ad altra controversia sulla quale il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi recentemente (vedi T.A.R. Veneto, I, n. 1326/2008), peraltro aderendo all'orientamento espresso in materia dal Consiglio di Stato (C.d.S., IV, n. 5009/2006); che anche nel caso di specie il requisito non posseduto dalla ricorrente non rientrava nella categoria dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, bensì in quella dei requisiti di ordine generale, per la mancanza o per la mancata dimostrazione del possesso dei quali non è prevista l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006; che pertanto, in accoglimento del ricorso in oggetto, vanno annullati gli atti impugnati limitatamente ai provvedimenti di incameramento della cauzione provvisoria e di segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;